



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Vibo Valentia*

Area V - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

Ai Signori Sindaci e Commissari Straordinari dei
comuni della Provincia

LORO SEDI

OGGETTO: Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020
recante misure urgenti per il contenimento e la gestione della diffusione del
Covid-19

In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica in atto nel Paese, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020, è stata disposta l'applicazione su tutto il territorio nazionale, a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020, di misure urgenti di contenimento del contagio, sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.

Il decreto ripropone, altresì, le generali misure di informazione e prevenzione, già introdotte con precedenti provvedimenti, nonché disciplina l'ingresso delle persone fisiche nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, e detta disposizioni per le navi da crociera e navi di bandiera estera.

L'art. 1 del d.P.C.M. in parola riproduce, con talune integrazioni, le prescrizioni, già contenute nei provvedimenti governativi attuativi della normativa emergenziale ed efficaci fino al 13 aprile, finalizzate a contenere e contrastare i rischi sanitari connessi all'attuale emergenza.

L'art. 1, comma 1, lett.z), nel confermare l'attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ribadisce l'esclusione da tale misura delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità indicate nell'allegato 1 al decreto stesso.

Al riguardo, si segnala che, nel citato allegato, nel novero delle attività consentite sono stati inseriti il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il commercio al dettaglio di libri, nonché il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.

Per quanto riguarda gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa, il provvedimento ribadisce l'obbligo di assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto di beni, raccomandando, altresì, l'applicazione delle misure contenute nell'allegato 5.

Prefettura di Vibo Valentia – Corso Vittorio Emanuele III – 89900 - Tel 0963.965111

P.E.C.: protocollo.prefvv@pec.interno.it



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Vibo Valentia*

Area V - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

Degna di nota è, inoltre, la previsione di cui alla lettera f) del citato art. 1, che, nel solco della disposizione introdotta dall'art. 1, punto 5) del d.P.C.M. 11 marzo 2020, ha stabilito che il Presidente della Regione, nel disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, debba comunque modularne l'erogazione in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.

Per le medesime finalità di contenimento dell'emergenza sanitaria è, altresì, previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possa disporre, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, riduzioni, sospensioni o limitazioni dei servizi di trasporti, anche internazionali, automobilistico, ferroviario, aere, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori e agli armatori.

L'art. 2 del decreto conferma la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3, modificabile con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Tra le attività produttive restano sempre consentite:

- a) le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché **delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale**, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (art. 2, comma 3);
- b) le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché i predetti servizi essenziali (art.2, comma 4);
- c) l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari (art.2, comma 5);
- d) ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza (art. 2, comma 5);
- e) le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti (art.2, comma 6);
- f) le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, **incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza e il soccorso pubblico**, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale (art. 2, comma 7).

Il predetto art. 2 amplia, pertanto, il novero delle attività già consentite, ricomprendendovi espressamente anche quelle funzionali alla continuità delle filiere individuate al comma 7 del medesimo articolo.

Inoltre lo stesso articolo sottopone le attività di cui alle sopradistinte lettere a), e) ed f) al medesimo sistema della preventiva comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Vibo Valentia*

Area V - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

l'attività produttiva, innovando la precedente disciplina che, per le attività di cui alla sopradistinta lettera f), prevedeva invece il meccanismo dell'autorizzazione.

Un ulteriore, nuovo specifico obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto è introdotto dall'art. 2, comma 12, **anche con riferimento alle attività sospese**, per i casi in cui si richieda l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservativa e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, come anche per la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Il decreto in argomento, all'art. 4, rimodula e precisa le misure già contemplate nell'ordinanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute del 28 marzo 2020, rispetto alle quali, nel successivo articolo 5, vengono introdotte una serie di deroghe connesse ai transiti e ai soggiorni di breve durata in Italia.

L'art. 6 ripropone la sospensione dei servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, già disposta con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute del 19 marzo 2020, n.125, dettando, altresì, specifiche misure per lo sbarco dei passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali.

Il medesimo articolo, al comma 8, conferma, inoltre, il divieto per le società di gestione, gli armatori e i comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impegnate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.

In continuità con i precedenti interventi normativi, il d.P.C.M. rinnova l'attribuzione ai Prefetti della funzione di assicurare, informandone preventivamente il Ministro dell'Interno, l'esecuzione delle misure previste nel suddetto provvedimento, nonché di monitorare l'attuazione delle restanti misure da parte delle Amministrazioni competenti, avvalendosi delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nonché, ove occorra, delle Forze armate (art. 7).

Con l'entrata in vigore del decreto in argomento cessano di produrre efficacia il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020 (art. 8, comma 2).



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Vibo Valentia*

Area V - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

Si segnala, infine, che continuano a trovare applicazione le misure più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute relativamente a specifiche aree dei rispettivi territori regionali (art. 8, comma 3).

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL. per i profili di competenza, nell'attuazione di tutte le prescrizioni previste per il contenimento della diffusione del COVID-19 .

Si fa riserva di aggiornamenti.

Si prega di dare alla presente circolare la massima diffusione anche mediante pubblicazione on line sul sito del comune.

IL PREFETTO

(Zito)